Spedizione in abbonamento postale

Anno 98° — Numero 23

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Sabato, 26 gennaio 1957

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 550-139 551-236 551-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 848-184 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA Abbonamento annuo L. 8020 Semestrale L. 4510
Trimestrale L. 2510 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 - Semestrale L. 4510
Trimestrale L. 2510 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato in Roma, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via Marco Minghetti n. 31; in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone "La Stampa„) e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in Roma presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano Napoli, Firenze e Torino possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1956

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 dicembre 1956, n. **1547.**

Soppressione del Consolato di 1ª categoria in Charleroi (Belgio) ed istituzione, nella stessa località, di un Consolato generale di 1ª categoria.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 28 gennaio 1866, n. 2804;
Visto il regio decreto 7 giugno 1866, n. 2996;
Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 18 aprile 1947, n. 266, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio 1948, n. 226, e successive modificazioni;
Visto l'art. 2 della legge 4 gennaio 1951, n. 13;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Il Consolato di 1ª categoria in Charleroi (Belgio) è soppresso.

Art. 2.

E' istituito in Charleroi (Belgio) un Consolato generale di 1ª categoria con la seguente circoscrizione territoriale: le provincie di Hainaut e Namur.

Art. 3.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 dicembre 1956

GRONCHI

SEGNI — MARTINO — MEDICI

Visto, *il Guardasigilli*: MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 gennaio 1957
Atti del Governo, registro n. 103, *foglio n.* 51. — RELLEVA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 ottobre 1956, n. **1548.**

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Scuola secondaria statale di avviamento professionale a tipo industriale « Ponti » di Gallarate (Varese).

N. 1548. Decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 1956, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della Scuola secondaria statale di avviamento professionale a tipo industriale « Ponti » di Gallarate (Varese) viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 gennaio 1957
Atti del Governo, registro n. 103, *foglio n.* 30. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 novembre 1956, n. 1549.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Scuola secondaria statale di avviamento professionale a tipo commerciale di Gallarate (Varese).

N. 1549. Decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 1956, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della Scuola secondaria statale di avviamento professionale a tipo commerciale di Gallarate (Varese) viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *gennaio* 1957
Atti del Governo, registro n. 103, *foglio n.* 45. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 novembre 1956, n. 1550.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Scuola secondaria statale di avviamento professionale a tipo commerciale « E. De Amicis » di Busto Arsizio (Varese).

N. 1550. Decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 1956, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della Scuola secondaria statale di avviamento professionale a tipo commerciale « E. De Amicis » di Busto Arsizio (Varese) viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *gennaio* 1957
Atti del Governo, registro n. 103, *foglio n.* 43. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 novembre 1956, n. 1551.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Scuola secondaria statale di avviamento professionale a tipo industriale femminile di Vicenza.

N. 1551. Decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 1956, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della Scuola secondaria statale di avviamento professionale a tipo industriale femminile di Vicenza viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *gennaio* 1957
Atti del Governo, registro n. 103, *foglio n.* 44. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 dicembre 1956, n. 1552.

Modificazioni allo statuto del Centro per lo sviluppo dei trasporti aerei.

N. 1552. Decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1956, col quale, sulla proposta del Ministro per la difesa, vengono approvate le modifiche apportate agli articoli 3, 10 e 12 dello statuto del Centro per lo sviluppo dei trasporti aerei.

Visto, *il Guardasigilli*: MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *gennaio* 1957
Atti del Governo, registro n. 103, *foglio n.* 32. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 novembre 1956.

Nomina dei componenti la Commissione consultiva per il Parco nazionale del Circeo per il biennio 1957-1958.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 10 ed 11 della legge 25 gennaio 1934, n. 285, riguardante la costituzione del Parco nazionale del Circeo;

Considerato che occorre provvedere alla nomina dei componenti la Commissione consultiva per il Parco nazionale del Circeo, per il biennio 1957-1958;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Sono nominati componenti la Commissione consultiva per il Parco nazionale del Circeo per il biennio 1957-1958, i signori:

prof. Toschi dott. Augusto, professore di zoologia;
prof. Lusina dott. Giuseppe, professore di botanica;
prof. Penta dott. Francesco, professore di geologia;
Salbitano dott. Eduardo, esperto;
architetto Carlo Ceschi, rappresentante del Ministero della pubblica istruzione;
il capo dell'Ispettorato regionale delle foreste di Roma;
Il Prefetto della provincia di Latina;
Pecorelli dott. Nicola, rappresentante del Commissariato per il turismo;
Alfieri rag. Felice, rappresentante del Touring Club Italiano;
l'amministratore del Parco nazionale del Circeo.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 9 novembre 1956

GRONCHI

COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *gennaio* 1957
Registro n. 2, *foglio n.* 157

(484)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 dicembre 1956.

Cessazione e nomina di tre consiglieri di amministrazione delle Ferrovie dello Stato.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 598, ratificato, con modificazioni, con la legge 2 dicembre 1952, n. 1848;

Visti i decreti del Ministro per i trasporti 10 novembre 1956, n. 20 T., 27 novembre 1956, n. 22 T. e 4 dicembre 1956, n. 23 T., con i quali sono state fissate le modalità delle elezioni per la designazione dei rappresentanti del personale nel Consiglio di amministrazione delle Ferrovie dello Stato;

Visto il verbale dei risultati delle elezioni stesse redatte, in data 21 dicembre 1956, dalla Commissione elettorale centrale;

Sulla proposta del Ministro per i trasporti;

Decreta:

A decorrere dal 1° gennaio 1957 il dott. ing. Delio Palmerio, capo servizio delle Ferrovie dello Stato, il sig. Ugo Cirillo, segretario tecnico capo e il sig. Paolino Lancia, conduttore capo delle Ferrovie dello Stato, cessano dalla carica di consigliere di amministrazione delle Ferrovie dello Stato per compiuto triennio, a norma del primo comma dell'art. 3 del citato decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 598, ratificato con legge 2 dicembre 1952, n. 1848.

A decorrere dal 1° gennaio 1957 il dott. ing. Delio Palmerio, capo servizio delle Ferrovie dello Stato, il sig. Luigi Piani, applicato capo e il sig. Paolino Lancia, conduttore capo delle Ferrovie dello Stato, sono nominati consiglieri di amministrazione delle Ferrovie dello Stato in rappresentanza del personale ai sensi dell'art. 1, primo comma, punto *g*) del citato decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 598, ratificato con la legge 2 dicembre 1952, n. 1848.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 30 dicembre 1956

GRONCHI

ANGELINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 gennaio 1957
Registro n. 16 bilancio Trasp. (Ferrovie), foglio n. 9. - BARNABA

(498)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 11 ottobre 1956.

Determinazione del contingente numerico dei salariati temporanei del Deposito generale dei valori bollati per l'esercizio finanziario 1956-57.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 26 febbraio 1952, n. 67, che reca nuove norme sullo stato giuridico dei salariati dello Stato;

Considerato che, ai sensi dell'art 3 della citata legge, occorre procedere alla determinazione, per l'esercizio finanziario 1956-57, del contingente di salariati temporanei per i servizi del Deposito generale valori bollati, dipendente dal Ministero delle finanze Direzione generale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari;

che dev'essere fissato, inoltre, il numero massimo di salariati che possono essere classificati nella 1ª categoria (specializzati);

Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Il contingente di salariati temporanei del Deposito generale valori bollati, per l'esercizio finanziario 1956-1957, è determinato in complessive trentadue unità, di cui dieci da poter classificare nella 1ª categoria (specializzati).

Art. 2.

La spesa relativa graverà sui capitoli 139 e 140 del bilancio passivo del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1956-57.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 11 ottobre 1956

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
SEGNI

Il Ministro per le finanze
ANDREOTTI

Il Ministro per il tesoro
MEDICI

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 dicembre 1956
Registro n. 12 Presidenza, foglio n. 231

(497)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 22 gennaio 1957.

Istituzione presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri di un Comitato di studio denominato « Centro Italiano di Studi per l'Impiego dell'Elicottero nei Servizi di Pubblico Interesse » (C.I.S.I.E.S.P.I.).

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Ritenuta l'opportunità di istituire un Comitato di studio per il coordinamento e lo sviluppo dell'impiego dell'elicottero nei servizi di pubblico interesse, in relazione anche alla iniziativa presa dalla Croce Rossa Italiana e dall'Ente autonomo Fiera di Milano attraverso i Congressi internazionali del volo verticale;

Decreta:

Art. 1.

E' istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri un Comitato di studio denominato « Centro Italiano di Studi per l'Impiego dell'Elicottero nei Servizi di Pubblico Interesse » (C.I.S.I.E.S.P.I.), con il compito di:

a) elaborare e formulare proposte al Governo per la più idonea organizzazione nel campo assistenziale di soccorsi individuali e collettivi e per ogni altro possibile impiego dell'elicottero in servizi di pubblico interesse, nonchè per il coordinamento dell'attività degli Enti pubblici e privati relativa all'impiego dell'elicottero e degli apparecchi similari;

b) promuovere la conoscenza dei problemi tecnici, giuridici ed organizzativi inerenti all'impiego dell'elicottero ed alla regolamentazione del volo verticale, secondo gli sviluppi della scienza aeronautica e della legislazione internazionale ed interna dei vari Stati.

Art. 2.

Il Comitato è presieduto dall'on. avv. Raffaele De Caro, Ministro senza portafoglio, e composto dei seguenti membri:

prof dott. Ugo Severini, consigliere di Stato, con funzioni di vice presidente;

prof. avv. Nicola Macedonio, segretario centrale dei Congressi del volo verticale, con funzioni di segretario generale;

on. dott. Giuseppe Caron, presidente del Centro per lo sviluppo dei trasporti aerei;

gen. Felice Pozzo, presidente del Registro aeronautico italiano;

avv. prof. Edoardo Roccetti, direttore generale della Croce Rossa Italiana;

ing. Manillo Zerbinati, presidente dell'Aero Club d'Italia;

gen. Filiberto Ruffini, presidente del Consorzio autonomo del porto di Genova;

on. avv. Nicola Salerno, presidente dell'Ente autonomo del porto di Napoli;

dott. Nicola D'Amato, dott. Enzo Cappabianca, dott. Giacomo Rancati, per la Presidenza del Consiglio dei Ministri;

dott. Augusto Buglione di Monale, dott. Giuseppe Renato, ing. Giuseppe Oriani, per il Ministero dell'interno;

colonn. Otello Borzi, colonn. Roberto Miniero, maggiore Manlio Lo Cascio, per il Ministero della difesa-Aeronautica;

avv. Aldo Morganti, ing. Bernardino Lattanzi, per il Ministero dei trasporti;

dott. Francesco Bottini, per il Ministero di grazia e giustizia;

dott. Filippo Ratti, per il Ministero del bilancio;

dott. Franco Gioia, per il Ministero delle finanze;

dott. Angelo Foffano, per il Ministero del tesoro;

ing. Giuseppe Bottiglieri, per il Ministero dei lavori pubblici;

dott. Brenno Colonna, per il Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

rag. Arturo Muller, per il Ministero delle poste e telecomunicazioni;

ing. Crescenzio Bellei, per il Ministero dell'industria e del commercio;

dott. Armando Gallo, per il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

magg. Enrico Franich, per il Ministero della marina mercantile;

prof. Giovanni Alberto Canaperia, per l'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica;

dott. Calisto Zambrano, per l'Alto Commissariato per l'alimentazione;

magg. Domenico Furbini, per il Comando generale della guardia di finanza.

Art. 3.

Il presidente ha facoltà di costituire in seno al Comitato sottocommissioni o sezioni di studio e di aggregare ad esse, quali membri aggiunti, esperti e rappresentanti di altre Amministrazioni dello Stato, di Enti locali ed Istituti aventi particolare interesse e competenza in ciascuna materia.

Art. 4.

Provvederà al coordinamento dei lavori, sotto le direttive del presidente, il segretario generale, il quale sarà coadiuvato nello svolgimento dell'incarico da personale addetto alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Gli incarichi previsti dal presente decreto sono gratuiti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 22 gennaio 1957

SEGNI

(496)

DECRETO MINISTERIALE 7 dicembre 1956.

Sostituzione di componenti la Commissione centrale per le cooperative.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 18 e 20 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, ratificato dalla legge 2 aprile 1951, n. 302, con i quali è stata istituita, presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, la Commissione centrale per le cooperative;

Visto l'art. 3 della legge 8 maggio 1949, n. 205, con il quale è stata modificata la composizione della predetta Commissione;

Visto il proprio decreto 24 settembre 1955, con il quale l'avv. Alberto Basevi e l'avv. Federico Ricciuti sono stati nominati, rispettivamente, membro effettivo e membro supplente della Commissione stessa, in rappresentanza del Movimento cooperativo;

Vista, altresì, la lettera in data 14 novembre 1956, n. 11948, con la quale la Lega nazionale delle cooperative e mutue ha designato l'avv. Federico Ricciuti in sostituzione dell'avv. Alberto Basevi, deceduto, e il dott. Vincenzo Franceschelli in sostituzione dell'avvocato Federico Ricciuti;

Decreta:

Art. 1.

L'avv. Federico Ricciuti, designato dalla Lega nazionale delle cooperative e mutue, è nominato membro effettivo della Commissione centrale per le cooperative, in sostituzione dell'avv. Alberto Basevi, deceduto.

Art. 2.

Il dott. Vincenzo Franceschelli, designato dalla Lega nazionale delle cooperative e mutue, è nominato membro supplente della Commissione centrale per le cooperative, in sostituzione dell'avv. Federico Ricciuti.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 7 dicembre 1956

Il Ministro: VIGORELLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 gennaio 1957
Registro n. 14 Lavoro e previdenza sociale, foglio n. 216

(454)

DECRETO DELL'ALTO COMMISSARIO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA 15 novembre 1956.

Registrazione e controllo di Stato del vaccino antipoliomielitico.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Viste le domande di autorizzazione alla produzione ed all'importazione di vaccino antipoliomielitico presentate da alcune ditte nazionali e straniere;

Viste le disposizioni relative alla produzione ed allo smercio di sieri e vaccini;

Attesochè il Consiglio superiore di sanità in seduta del 29 aprile 1955 ha espresso il parere a che il vaccino antipoliomielitico inattivato sia sottoposto a controllo obbligatorio.

Viste le proposte dell'Istituto superiore di sanità;

Considerato che le spese per controllo sono a carico del produttore e che tali spese possono essere preventivamente determinate nel loro complessivo ammontare;

Visti gli articoli 161, 162, 180 e 181 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, ed il regolamento approvato con regio decreto 18 giugno 1905, n. 407;

Decreta:

Art. 1.

Il vaccino antipoliomielitico inattivato, sia di produzione nazionale che di provenienza estera, è sottoposto all'obbligo della registrazione ai sensi e per gli effetti degli articoli 162 e 180 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265.

Art. 2.

Ai sensi degli articoli 161 e 180 del predetto testo unico delle leggi sanitarie possono essere autorizzati a produrre il vaccino antipoliomielitico inattivato soltanto quelle ditte che si trovano nelle condizioni di cui all'art. 3 del regolamento approvato con regio decreto 18 giugno 1905, n. 407, e dimostrino di possedere un'attrezzatura idonea alla produzione in serie ed al controllo di tale vaccino.

Art. 3.

Le ditte che richiedono l'autorizzazione a produrre vaccino antipoliomielitico inattivato dovranno preventivamente depositare presso l'Istituto superiore di sanità i ceppi di virus con cui intendono preparare il vaccino, fornendo contemporaneamente cm³ 10 degli antisieri omologhi a titolo noto.

Qualora nel corso della produzione, la ditta produttrice dovesse cambiare i ceppi con cui prepara il vaccino, dovrà darne tempestivamente notizia all'Istituto superiore di sanità, inviando contemporaneamente a detto Istituto i nuovi ceppi con il loro antisiero omologo.

Art. 4.

Ai sensi dell'art. 180, comma secondo, del citato testo unico delle leggi sanitarie e dell'art 12 e seguenti del predetto regolamento 18 giugno 1905, la produzione del vaccino antipoliomielitico inattivato è sottoposta, oltrechè alla vigilanza ordinaria, al controllo preventivo da parte dell'Istituto superiore di sanità, per ogni partita, per ogni miscuglio e per ogni serie di vaccino prodotto.

Per « partita di vaccino » si deve intendere il vaccino prodotto con un solo tipo di virus e proveniente da un unico bacino di rimescolamento.

Per « miscuglio di vaccino » si deve intendere il vaccino costituito da un miscuglio di tre partite di vaccino prodotta per ognuna con un tipo diverso di virus e proveniente da un unico bacino di rimescolamento.

Per « serie di vaccino » si deve intendere il vaccino proveniente da un solo miscuglio e distribuito in fiale od altri contenitori per dosi singole o multiple.

Art. 5.

Le ditte produttrici, prima di mettere in commercio o di impiegare per uso clinico, anche a titolo di studio, qualsiasi quantitativo di vaccino antipoliomielitico inattivato, dovranno chiedere con domanda in bollo, diretta all'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica e presentata al prefetto della Provincia, che sia eseguito il controllo da parte dell'Istituto superiore di sanità, specificando il periodo di validità del vaccino stesso.

A tale domanda i produttori dovranno allegare i verbali completi dei controlli eseguiti nei propri stabilimenti, nonchè la quietanza comprovante il pagamento nella Sezione della tesoreria provinciale, a favore dell'Istituto superiore di sanità, della somma necessaria al rimborso delle spese di controllo determinata in lire 700.000 per ciascuna serie, salva ed impregiudicata la facoltà di richiedere somme diverse quando, per necessità di tecnica, le operazioni di controllo comportino spesa diversa da quella suindicata.

Art. 6.

Il prefetto, ricevuta la domanda informa l'Istituto superiore di sanità, che provvederà, mettendosi direttamente d'accordo con la ditta fornitrice, al prelevamento dei campioni nei modi prescritti dall'art. 15 del regolamento 18 giugno 1905, n. 407

Analogamente il prefetto invierà all'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica la domanda e gli atti di cui all'articolo precedente.

Le spese per il prelievo dei campioni sono a carico della ditta produttrice.

La quantità di vaccino da prelevare sarà di:

a) 10 cm³ per ogni partita prima dell'inattivazione e dell'aggiunta di qualsiasi eventuale additivo chimico;

b) 100 cm³ di miscuglio delle partite, prima dell'inattivazione e dell'aggiunta di qualsiasi eventuale additivo chimico;

c) 2500 cm³ di miscuglio neutralizzato, non dealizzato e senza aggiunta di qualsiasi eventuale additivo chimico, prelevato nelle ultime fasi del ciclo di produzione, immediatamente prima dell'aggiunta dell'additivo chimico;

d) 200 cm³ di miscuglio finale con additivo chimico, se aggiuntovi;

e) 200 cm³ di vaccino distribuito in fiale.

Resta salva ed impregiudicata la facoltà dell'Istituto superiore di sanità di richiedere quantità differenti secondo le esigenze della tecnica di controllo impiegata.

In base ai risultati favorevoli dei controlli, l'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica autorizzerà la vendita di ciascuna serie di vaccino, richiedendo l'apposizione sugli involucri di qualsiasi specie, in cui il vaccino sarà contenuto, delle indicazioni prescritte dagli articoli 6 e 18 del citato regolamento. Il numero da iscrivere sulle etichette, e prescritto dall'art. 18, costituirà il numero della serie del vaccino, intendendo per serie quanto definito dall'art. 4 del presente decreto.

Art. 7.

I vaccini provenienti dall'estero dovranno essere accompagnati da un certificato delle autorità sanitarie responsabili del paese di origine, certificato dal quale risulti che la fabbrica produttrice è stata regolarmente autorizzata dalle autorità sanitarie del proprio paese a produrre vaccino antipoliomielitico inattivato, e che il vaccino di ogni serie importata è stato regolarmente controllato con esito favorevole dalle autorità sanitarie statali responsabili, del paese di produzione: a tale scopo dovrà essere allegata copia autentica dei certificati originali di controllo eseguito da tali competenti autorità; in tali certificati dovranno, tra l'altro, figu-

rare le date di fabbricazione del vaccino e quelle del suo controllo, nonchè il periodo di validità del vaccino stesso.

Art. 8.

I vaccini provenienti dall'estero dovranno essere sottoposti a controllo al loro arrivo, prima dell'importazione.

Tale controllo sarà eseguito dall'Istituto superiore di sanità sul prodotto finito e su campioni da prelevarsi nei modi prescritti dall'art. 15 del regolamento 18 giugno 1905, n. 407.

Tali campioni saranno prelevati all'atto dell'introduzione del vaccino in Italia e nella misura di cm^3 250 per ogni serie introdotta.

L'Istituto superiore di sanità eseguirà il controllo finale del vaccino dopo aver vagliato i certificati di cui all'art. 7 del presente decreto, ed aver constatato che i controlli eseguiti dalle autorità sanitarie del paese di origine siano stati compiuti secondo metodiche note ed universalmente accettate, e che i risultati conseguiti siano stati favorevoli.

L'importazione verrà autorizzata dall'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica, con comunicazione diretta alla dogana presso la quale la merce è giacente.

In attesa dell'autorizzazione, di cui al precedente alinea, i vaccini dovranno essere introdotti in depositi doganali privati, idonei a garantire l'inalterabilità del prodotto.

Nella domanda rivolta all'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità per ottenere tale autorizzazione, le ditte importatrici dovranno documentare che la merce è giunta dall'estero ed allegare, oltre alla quietanza di cui all'art. 5, i certificati di cui all'art. 7 del presente decreto. Detti certificati dovranno essere presentati in traduzione italiana giurata o vistati dalle autorità consolari o diplomatiche italiane dei paesi di origine della merce.

Art. 9.

Qualora il vaccino venga introdotto in Italia non distribuito in dosi, si applicano ugualmente per esso le disposizioni di cui al precedente articolo.

Una volta autorizzata l'importazione, le operazioni di distribuzione dovranno essere compiute sotto l'osservanza degli articoli 6, 16 e 18 del regolamento 18 giugno 1905, n. 407, e di quanto previsto dall'ultimo capoverso dell'art. 6 del presente decreto.

Il vaccino distribuito in dosi sarà nuovamente sottoposto a controllo presso l'Istituto superiore di sanità, con le modalità di cui all'art. 15 del citato regolamento.

Art. 10.

I contravventori saranno puniti a norma di legge.

Art. 11

Il presente decreto entrerà in vigore dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 15 novembre 1956

L'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica
TESSITORI

Il Ministro per le finanze
ANDREOTTI

(478)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Deposito dello strumento di ratifica della Convenzione europea sulla classificazione internazionale dei brevetti per invenzioni industriali, firmata a Parigi il 19 dicembre 1954.

Il 9 gennaio 1957, in base ad autorizzazione disposta con legge 19 ottobre 1956, n. 1357, è stato depositato a Strasburgo, presso il Segretario generale del Consiglio d'Europa, lo strumento di ratifica della Convenzione europea sulla classificazione internazionale dei brevetti per invenzioni industriali, firmata a Parigi il 19 dicembre 1954.

Conformemente all'art. 4, la Convenzione suddetta entra in vigore per l'Italia il 1° febbraio 1957.

(489)

Concessioni di exequatur

In data 10 gennaio 1957 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig. Anibal Temistocles Rapela, Console aggiunto presso il Consolato generale di Argentina a Genova.

(462)

In data 10 gennaio 1957 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig. Nino Bobba, Console onorario del Belgio a San Remo, con giurisdizione sulla provincia di Imperia.

(463)

In data 10 gennaio 1957 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig. John Denys Blakeway, Console di Gran Bretagna a Bologna.

(465)

In data 10 gennaio 1957 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig. Emile Karam, Console onorario del Libano a Trieste, con giurisdizione sulla città di Trieste.

(466)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

RIFORMA FONDIARIA

Determinazione delle indennità ed interessi dovuti per terreni espropriati, in applicazione delle leggi di riforma fondiaria.

Con decreti Ministeriali in data 1° dicembre 1956, sono state determinate in via definitiva le indennità e i relativi interessi dovuti per i terreni espropriati nei confronti delle ditte di cui all'unito elenco vistato e trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria, in forza dei decreti Presidenziali per ciascuna indicati.

L'avviso di cui al primo comma della legge 15 marzo 1956, n. 156, concernente la determinazione delle predette indennità e la decorrenza dei relativi interessi è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 267 del 22 ottobre 1956, senza opposizioni nei termini.

Le predette indennità ed interessi verranno corrisposti in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, con gli arrotondamenti di cui all'art. 1 della legge 11 febbraio 1952, n. 70.

I titoli di cui sopra vengono depositati presso gli istituti di credito per ciascuna ditta specificati nell'elenco medesimo e saranno svincolati dal tribunale competente, ai sensi del combinato disposto degli articoli 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e 2 della legge 21 marzo 1953, n. 224.

Numero d'ordine	DITTA ESPROPRIATA	Comune di ubicazione dei terreni espropriati	Superficie espropriata Ha.	Decreto Presidenziale di espropriazione		Gazzetta Ufficiale	
				N.	Data	N.	Data
	Ente Puglia e Lucania						
1	CERVONE Michele fu Vincenzo	Altamura	40.81.19	2406	29-11-52	302 s. o. 1	31-12-52
2	DI CIOMMO Mauro fu Saverio	Lavello	36.44.72	829	30- 8-51	210 s. o.	13- 9-51
3	DI LORETO Vittorio fu Tommaso	Ascoli Satriano	57.03.29	2049	19-11-52	294 s. o. 2	19-12-52
4	GALLOTTA Giuseppe fu Angelo	Pisticci	61.21.84	280	2- 4-52	93 s. o. 1	19- 4-52
5	GALLOTTA Pietro fu Angelo	Pisticci	66.30.47	278	2- 4-52	93 s. o. 1	19- 4-52
6	GIOVINAZZI Ida fu Nicola	Castellaneta	156.30.46	3667	27-12-52	15 s. o. 2	20- 1-53
7	LACAVA Maria fu Pietro	Montalbano Ionico	369.53.51	822	30- 8-51	210 s. o.	13- 9-51
8	LE MARCHAND Germaine fu Charles	Brindisi	116.99.77	3423	18-12-52	14 s. o. 2	19- 1-53
9	MAZZOTTA Vincenzo fu Vincenzo	Nardò	9.77.22	2541	29-11-52	6 s. o.	9- 1-53
10	ORSINI Isabella-Paola fu Domenico-Napoleone	San Giovanni Rotondo	54.66.67	934	25- 6-52	173 s. o.	28- 7-52
11	ORSINI Isabella-Paola di Domenico-Napoleone	Manfredonia	107.05.06	781	30- 8-51	210 s. o.	13- 9-51
12	PAVONCELLI Gaetano fu Giuseppe	Cerignola	115.53.13	3489	27-12-52	14 s. o. 3	19- 1-53
13	PAVONCELLI Gaetano di Giuseppe	Cerignola	47.75.78	2614	29-11-52	7 s. o. 1	10- 1-53
14	PAVONCELLI Giuseppe fu Nicola	Stornara	263.59.32	1274	4-11-51	276 s. o.	30-11-51
15	SANFELICE Maria-Luisa fu Luigi in PAVONCELLI	Canosa	63.90.18	1655	18-12-51	29 s. o.	4- 2-52
16	VELLUTI-ZATI Maria Annunziata e Simonetta fu Simone	Cerignola	27.64.97	3782	27-12-52	16 s. o. 2	21- 1-53
17	VELLUTI-ZATI Maria Annunziata e Simonetta fu Simone	Stornara	67.64.67	3783	27-12-52	16 s. o. 2	21- 1-53
18	VITI Claudio fu Francesco	Altamura	4.77.92	2516	29-11-52	4 s. o. 4	7- 1-53
19	VITI Francesco fu Vincenzo e FRANCAVILLA Amalia fu Gerardo	Genzano	44.46.92	2180	19-11-52	294 s. o. 4	19-12-52

Roma, addì 14 gennaio 1957

(372)

Decreto Ministeriale liquidazione indennità				Ammontare indennità arrotondato	Ammontare interessi arrotondato	Istituto presso cui vengono depositati titoli del Prestito per la riforma fondiaria		TESORERIA
In data 1-12-1956	Registrazione alla Corte dei conti							
	Data	Reg. Agric. N.	Foglio		Lire			
2271/175	19-12-56	28	219	870.000	125.000	Banco di Napoli	Sede di Bari	Bari
2272/176	19-12-56	28	220	4.075.000	970.000	Id.	Id.	Id.
2273/177	19-12-56	28	221	5.780.000	960.000	Id.	Id.	Id.
2275/179	19-12-56	23	222	6.170.000	1 195.000	Id.	Id.	Id.
2276/180	19-12-56	28	223	6.680.000	1.290.000	Id.	Id.	Id.
2278/182	19-12-56	28	252	7.725.000	1.275.000	Id.	Id.	Id.
2280/184	19-12-56	28	224	19.480.000	4.650.000	Id.	Id.	Id.
2281/185	19-12-56	28	225	23.020.000	3.720.000	Id.	Id.	Id.
2282/186	19-12-56	28	226	160.000	20.000	Id.	Id.	Id.
2284/188	19-12-56	28	228	4.795.000	910.000	Id.	Id.	Id.
2283/187	19-12-56	28	227	8.665.000	2.070.000	Id.	Id.	Id.
2285/189	19-12-56	28	229	24.760.000	3.780.000	Id.	Id.	Id.
2287/191	19-12-56	28	230	3.865.000	605.000	Id.	Id.	Id.
2288/192	19-12-56	28	231	22.575.000	5.070.000	Id.	Id.	Id.
2291/195	19-12-56	28	232	7.305.000	1.570.000	Id.	Id.	Id.
2295/199	19-12-56	28	233	6.010.000	915.000	Id.	Id.	Id.
2296/200	19-12-56	28	234	11.585.000	1.770.000	Id.	Id.	Id.
2299/203	19-12-56	28	235	280.000	40.000	Id.	Id.	Id.
2300/204	19-12-56	28	236	4.230.000	595.000	Id.	Id.	Id.

Visto, p. *il Ministro*: COBIANCHI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

RIFORMA FONDIARIA

Determinazione delle indennità ed interessi dovuti per terreni espropriati in applicazione delle leggi di riforma fondiaria

Con decreti Ministeriali in data 1° dicembre 1956, sono state determinate in via definitiva le indennità e i relativi interessi per i terreni espropriati nei confronti delle ditte di cui all'unito elenco vistato e trasferiti in proprietà all'Opera nazionale per i combattenti Sezione speciale per la riforma fondiaria in forza dei decreti Presidenziali per ciascuna indicati.

L'avviso *di cui al primo comma della legge* 15 *marzo* 1956, *n.* 156, *concernente* la *determinazione* delle predette indennità e la decorrenza dei relativi interessi è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 271 del 26 ottobre 1956 senza opposizione nei termini.

Le predette indennità ed interessi verranno corrisposti in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, con gli arrotondamenti di cui all'art. 1 della legge 11 febbraio 1952, n. 70.

I titoli di cui sopra vengono depositati presso l'Istituto di credito per ciascuna ditta specificati nell'elenco medesimo e saranno svincolati dal tribunale competente, ai sensi del combinato disposto degli articoli 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230, e 2 della legge 21 marzo 1953, n. 224.

Numero d'ordine	DITTA ESPROPRIATA	Comune di ubicazione dei terreni espropriati	Superficie espropriata Ha.	Decreto Presidenziale di espropriazione N.	Decreto Presidenziale Data	Gazzetta Ufficiale N.	Gazzetta Ufficiale Data	Decreto Ministeriale liquidazione indennità e interessi N.	Registrazione alla Corte dei conti Data	Reg. Agr. N.	Reg. Agr. Foglio	Ammontare indennità arrotondato Lire	Ammontare interessi arrotondato Lire	Importo totale titoli Lire	Istituto presso cui vengono depositati i titoli del P. R. F.	TESORERIA
	Opera nazionale combattenti															
1	ACHARD de BOUNVOULOIR Jules Paul	Eboli	153.95.92	4187	28-12-52	19 s.o.4	24- 1-53	2347/251	19-12-56	28	238	16.990.000	2.830.000	19.820.000	Banco di Napoli Sede di Roma	Roma
2	AMENDOLA Francesco fu Michele	Eboli	153.13.58	2674	29-11-52	7 s.o.4	10- 1-53	2348/252	19-12-56	28	239	19.885.000	3.315.000	23.200.000	Id.	Id.
3	BARATTA Primo fu Paolo	Eboli	88.68.93	4192	28-12-52	19 s.o.4	24- 1-53	2349/253	19-12-56	28	240	8.555.000	1.425.000	9.980.000	Id.	Id.
4	BELLELLI Ernesto-Massimino fu Enrico	Capaccio	193.29.62	3123	18-12-52	12 s.o.2	16- 1-53	2350/254	19-12-56	28	241	35.250.000	5.880.000	41.130.000	Id.	Id.
5	DE LUCA Pasquale fu Simone	Pontecagnano Faiano	31.58.71	3124	18-12-52	12 s.o.2	16- 1-53	2353 257	19-12-56	28	242	13.645.000	2.275.000	15.920.000	d.	Id.
6	FARINA Fortunato fu Francesco	Eboli	62.74.44	3126	18-12-52	12 s.o.2	16- 1-53	2354/258	19-12-56	28	243	14.900.000	2.485.000	17.385.000	Id.	Id.
7	FARINA Gennaro fu Francesco	Eboli	20.83.06	3128	18-12-52	12 s.o.2	16- 1-53	2355/259	19-12-56	28	244	5.200.000	865.000	6.065.000	Id.	Id.
8	FARINA Mattia fu Francesco	Eboli	245.30.69	3793	27-12-52	16 s.o.3	21- 1-53	2356/260	19-12-56	28	245	31.500.000	5.255.000	36.755.000	Id.	Id.
9	JEMMA Giovanni fu Nunziante	Pontecagnano Faiano	10.17.43	1990	26-10-52	292 s.o.	17-12-52	2357/261	19-12-56	28	246	2.275.000	375.000	2.650.000	Id.	Id.
10	MOSCATELLI Elisa fu Nicola, maritata FARINA	Battipaglia	125.19.41	1680	3-10-52	276 s.o.	28-11-52	2358/262	19-12-56	28	247	28.775.000	4.800.000	33.575.000	Id.	Id.
11	RICCIARDI Cesare fu Oreste	Capaccio	117.24.30	1688	3-10-52	276 s.o.	28-11-52	2359/263	19-12-56	28	248	14.265.000	2.380.000	16.645.000	Id.	Id.
12	SALATI IANNITTI Teresa di Angelo, maritata BELLELLI	Capaccio	63.60.69	4218	28-12-52	19 s.o.4	24- 1-53	2361/265	19-12-56	28	249	7.615.000	1.270.000	8.885.000	Id.	Id.
13	ZEZZA Livia fu Carlo, maritata D'ANDRIA	Eboli	12.08.92	3135	18-12-52	12 s.o.2	16- 1-53	2362/266	19-12-56	28	250	3.820.000	635.000	4.455.000	Id.	Id.

Roma, addì 14 gennaio 1957

Visto, p. *il Ministro*: COBIANCHI

(406)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 21

Corso dei cambi del 25 gennaio 1957 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torin	Trieste	Venezia
$ USA	624,96	624,94	624,98	624,97	624,90	624,95	624,955	624,95	624,97	624, 95
$ Can.	651 —	651,25	650,50	651,75	651,55	651,50	651,75	650, 60	651 —	651,50
Fr Sv lib.	145,78	145,78	145,77	145,79	145,72	145,75	145,79	145,78	145,79	145,75
Kr D.	90,72	90,69	90,70	90,71	90,73	90,70	90,705	90,72	90,71	90,75
Kr. N.	87,98	88 —	87,98	87,96	88,05	88 —	87,99	88 —	87,96	87,98
Kr. Sv.	121,36	121,33	121,37	121,34	121,30	121,35	121,36	121,35	121,37	121,55
Fol.	165,02	164,98	165,03	165,02	165 —	165 —	164,97	165 —	165,02	165 —
Fr. B.	12,52	12,5225	12,52375	12,52375	12, 5225	12,50	12,5225	12,52	12,52	12, 52
Fr. Fr.	178,49	178,49	178,49	178,49	178,49	178,50	178,48	178,48	178,48	178,47
Fr Sv acc.	143,38	143,40	143,38	143,36	143,38	143,35	143,37	143,37	143,38	143, 35
Lst.	1759,37	1759,125	1759, 625	1759,50	1759,50	1759,40	1759,375	1759,25	1759, 375	1759,25
Dm. occ.	149,84	149,85	149,85	149,84	149,80	149,85	149,8375	149,84	149,84	149,83
Scell Aust.	24,162	24,17	24,165	24,1625	24,15	24,15	24,17	24,1625	24,16	24,16

Media dei titoli del 25 gennaio 1957

Rendita 3,50 % 1906	60,10
Id. 3,50 % 1902	57,40
Id. 5 % 1935	87,925
Redimibile 3,50 % 1934	80,25
Id 3,50 % (Ricostruzione)	71,35
Id 5 % (Ricostruzione)	87,80
Id 5 % (Riforma fondiaria)	80,60
Id 5 % 1936	95, 10
Id. 5 % (Città di Trieste)	80,75
Id. 5 % (Beni Esteri)	78,80

Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1959)	96,625
Id. 5 % (» 1° aprile 1960)	95, 525
Id. 5 % (» 1° gennaio 1961)	94,75
Id. 5 % (» 1° gennaio 1962)	94,475
Id. 5 % (» 1° gennaio 1963)	94, 375
Id. 5 % (» 1° aprile 1964)	94, 425
Id. 5 % (» 1° aprile 1965)	94,475

Il Contabile del Portafoglio dello Stato
MILLO

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 25 gennaio 1957

1 Dollaro USA	624,962
1 Dollaro canadese	651,75
1 Franco svizzero lib.	145,79
1 Corona danese	90,707
1 Corona norvegese	87,975
1 Corona svedese	121,35
1 Fiorino olandese	164,995

1 Franco belga	12,523
100 Franchi francesi	178,485
1 Franco svizzero acc.	143,365
1 Lira sterlina	1759,437
1 Marco germanico	149,839
1 Scell. aust.	24,166

Cambi di compensazione valevoli ai sensi degli accordi esistenti

Egitto Lit. 1794,55 per una lira egiziana

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento della Società cooperativa di produzione e lavoro « Picente », con sede in Barete (L'Aquila), e nomina del liquidatore.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 15 gennaio 1957, la Società cooperativa di produzione e lavoro « Picente », con sede in Barete (L'Aquila), costituita con atto del notaio dott. Giuseppe De Sanctis, il 30 aprile 1947, è stata sciolta ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile, con nomina del liquidatore.

(436)

Scioglimento della Società cooperativa « Muratori Isolana » con sede in Isola Dovarese, e nomina del liquidatore

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 10 gennaio 1957, la Società cooperativa « Muratori Isolana », con sede in Isola Dovarese, costituita con atto del notaio dott. Giovanni Fiorini nel marzo 1946, è stata sciolta ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile, con nomina del liquidatore

(437)

Scioglimento della Società cooperativa «Romana Giornalai» con sede in Roma, e nomina del liquidatore

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 15 gennaio 1957, la Società cooperativa « Romana Giornalai », con sede in Roma, costituita con atto del notaio dott. Alfredo De Martino il 17 maggio 1949, è stata sciolta ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile, con nomina del liquidatore, nella persona del dott. Marino Moricci.

(438)

Revoca del Consiglio di amministrazione della Società cooperativa di consumo « I Montanari », con sede in Castel Rigone di Passignano, e nomina del commissario governativo.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 15 gennaio 1957, è stato disposto, ai sensi dell'art. 2543 del Codice civile, la revoca degli amministratori della Società cooperativa di consumo « I Montanari », con sede in Castel Rigone di Passignano, costituita con atto a rogito notaio dott Antonio Briganti in data 25 febbraio 1947, ed è stato nominato commissario governativo il dott. Franco Piergiovanni.

(442)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Concorso per esami e per titoli per il conferimento di quindici borse di studio per la specializzazione in discipline fitopatologiche.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Vista la legge 18 giugno 1931, n. 987, sulla difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari dalle cause nemiche ed il relativo regolamento, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1700, nonchè le successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 30 giugno 1954, n. 493, concernente la disciplina dell'erogazione dei contributi e della concessione di borse di studio da parte del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, contenente le norme per la presentazione dei documenti nei concorsi statali;

Ravvisata l'opportunità di conferire borse di studio a laureati in scienze agrarie o naturali o biologiche al fine di preparare il personale tecnico specializzato nell'entomologia agraria e nella patologia vegetale;

Vista la lettera n. 130644 del 22 ottobre 1956, con la quale il Ministero del tesoro ha manifestato il proprio assenso al provvedimento;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per titoli e per esami, per il conferimento di 15 (quindici) borse di studio per il perfezionamento in discipline fitopatologiche da usufruire presso gli Osservatori per le malattie delle piante nonchè presso gli Istituti di ricerca e di sperimentazione dipendenti dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Possono partecipare al concorso tutti i cittadini italiani in possesso della laurea in scienze agrarie o naturali o biologiche.

Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani appartenenti alle Provincie geograficamente italiane che non fanno parte del territorio della Repubblica e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di apposito decreto.

Sono ammessi al concorso tutti coloro che alla data del presente bando abbiano compiuto il 18° e non oltrepassato il 35° anno di età.

Tale limite è elevato di cinque anni per coloro che si trovino in possesso dei requisiti stabiliti dalle vigenti disposizioni di legge sulla elevazione dei limiti di età.

Art. 2.

La durata di ciascuna borsa è di due anni a decorrere dalla data dell'inizio dell'effettiva frequenza da parte dell'assegnatario dell'Istituto di ricerca o dell'Osservatorio presso il quale la borsa stessa viene fruita. Tale borsa potrà essere prorogata di un altro anno, senza concorso, su proposta del direttore dell'Osservatorio o dell'Istituto.

Art. 3.

L'importo di ciascuna borsa è di L. 540.000 annue lorde pagabili in rate mensili posticipate, su presentazione di un certificato di frequenza, rilasciato dal direttore dell'Osservatorio o dell'Istituto presso il quale la borsa è stata assegnata.

L'onere relativo graverà sul cap. 53 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'esercizio finanziario 1956-57 e sui corrispondenti capitoli degli esercizi finanziari 1957-58, 1958-59 e 1959-60.

Art. 4.

Coloro che intendono prendere parte al concorso debbono far pervenire al Ministero dell'agricoltura e delle foreste Direzione generale della produzione agricola, Div. IV entro e non oltre 60 (sessanta) giorni dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, la domanda, redatta su carta da bollo da L. 200.

In detta domanda gli aspiranti debbono dichiarare, sotto la loro personale responsabilità:

la data ed il luogo di nascita;

il possesso della cittadinanza italiana;

il Comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

le eventuali condanne penali riportate;

il titolo di studio con la specifica del voto di laurea e del punteggio riportato nelle singole materie di esame;

la posizione nei riguardi degli obblighi militari.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata dal notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante.

In detta domanda l'aspirante deve dichiarare di essere disposto a raggiungere qualsiasi Osservatorio od Istituto di ricerca e di sperimentazione presso il quale la borsa dovrà essere usufruita.

Alla domanda debbono essere uniti:

a) fotografia recente del candidato, firmata dal medesimo; la firma e l'effige dell'aspirante al concorso debbono essere autenticate dal sindaco o da un notaio; le firme di questi ultimi debbono essere legalizzate;

b) eventuali titoli che il candidato riterrà opportuno presentare.

Non si terrà conto delle domande che perverranno al Ministero dopo il termine stabilito dal presente articolo, anche se presentate in tempo utile agli uffici postali o ferroviari.

La data di arrivo della domanda è stabilita e comprovata esclusivamente dal timbro a data apposto dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste Direzione generale della produzione agricola Ufficio segreteria.

Ciascun aspirante sarà avvertito dell'esito della sua domanda prima della data di inizio della prova orale.

Gli aspiranti residenti all'estero o richiamati alle armi possono presentare la sola domanda, a condizione però che, dieci giorni prima della data fissata per la prova orale, facciano pervenire i documenti di cui alle lettere *a*) e *b*) avanti citate.

Art. 5.

Con successivo provvedimento sarà nominata la Commissione esaminatrice che sarà composta da cinque membri da scegliersi tre fra i direttori degli Osservatori per le malattie delle piante o degli Istituti di sperimentazione e due fra i funzionari del Ministero dell'agricoltura e delle foreste aventi qualifica non inferiore a quella di ispettore capo.

Fungerà da segretario un impiegato del Ministero appartenente alla Direzione generale della produzione agricola.

Art. 6.

La Commissione compila la graduatoria dei candidati giudicati meritevoli in base al punteggio riportato per i titoli prodotti e nella prova orale.

A tal fine la Commissione procede, preliminarmente, alla determinazione dei criteri e del coefficiente di valutazione dei titoli.

Ciascun membro della Commissione dispone di venti punti di cui dieci riservati ai titoli e dieci alla prova dell'esame orale.

Non saranno compresi nella graduatoria di merito i candidati che nella prova orale non abbiano riportato un punteggio di almeno 30/50 (*trenta cinquantesimi*).

Agli effetti della valutazione dei titoli e dell'assegnazione del relativo punteggio gli aspiranti potranno allegare, a corredo della domanda, tutti quei documenti e titoli che riterranno opportuno presentare nel loro interesse.

La graduatoria di cui sopra sarà sottoposta all'approvazione del Ministro per l'agricoltura e per le foreste.

Art. 7.

L'esame consiste in una prova orale sulla entomologia e sulla patologia vegetale e avrà luogo presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste Direzione generale della produzione agricola, Div. IV.

Con successivo provvedimento sarà stabilita la data degli esami.

Art. 8.

I candidati che risulteranno vincitori del concorso riceveranno comunicazione diretta dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste Direzione generale della produzione agricola, Div. IV.

Nel termine di 15 (quindici) giorni dalla data dell'anzidetta comunicazione i candidati debbono far pervenire al Ministero dell'agricoltura e delle foreste Direzione generale della produzione agricola, Div. IV a pena di decadenza, i seguenti documenti:

1) diploma originale o copia autentica di laurea in scienze agrarie o naturali o biologiche conseguita in una Università italiana;

2) certificato dell'Università da cui risulti il punteggio riportato nelle diverse materie di esame;

3) estratto dell'atto di nascita;

4) certificato di cittadinanza italiana;

5) certificato di condotta civile e morale;

6) certificato generale del casellario giudiziario;

7) certificato rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza o da un medico militare o dal medico provinciale, dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica ed è esente da malattie, da difetti o imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica il certificato ne deve fare menzione ed indicare se l'imperfezione stessa menomi o meno l'attitudine a fruire della borsa alla quale il candidato concorre;

8) certificato dal quale risulti il godimento dei diritti politici;

9) *a*) stato di servizio militare per gli ufficiali in congedo (estratto matricolare per quelli della Marina militare);

b) copia del foglio matricolare per i sottufficiali e militari di truppa in congedo illimitato, provvisorio o definitivo, nonchè per i riformati in rassegna ovvero estratto del foglio matricolare per i sottufficiali ed il personale del Corpo equipaggi militari marittimi;

c) certificato di esito di leva per i rivedibili e riformati dalla Commissione di leva.

I documenti debbono essere redatti in lingua italiana su regolare carta bollata e debitamente legalizzati; quelli indicati ai numeri 4), 5), 6), 7) e 8) dovranno essere in data non anteriore a tre mesi da quella di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. La legalizzazione non è richiesta per i documenti rilasciati dalle autorità residenti in Roma e negli altri casi previsti nella legge 3 dicembre 1942, n. 1700.

Qualora il diploma di laurea non sia stato ancora rilasciato o sia stato distrutto o smarrito è consentito presentare, in sua vece, un certificato rilasciato dall'Università degli studi redatto su carta bollata da L. 100, contenente la dichiarazione che esso sostituisce a tutti gli effetti il diploma originale.

I documenti, comprovanti il possesso di titoli preferenziali da presentarsi in bollo, debbono essere prodotti, anch'essi, nel termine di cui al secondo comma del presente articolo.

La mutilazione e la invalidità di guerra devono risultare dal mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro (Direzione generale pensioni di guerra) ovvero da dichiarazione rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale degli invalidi di guerra.

La qualifica di ex combattente, di partigiano ed ogni altro titolo militare deve risultare dallo stato di servizio o dal foglio matricolare, ovvero da un estratto di essi, nonchè dalla dichiarazione integrativa del distretto militare.

La qualifica di orfani di guerra o di figlio di invalido di guerra deve risultare da certificato in bollo competente rilasciato dal sindaco.

Le concessioni delle medaglie al valor militare o della croce di guerra, la qualifica di ferito in combattimento e di partigiano combattente vanno provate soltanto con l'esibizione dei relativi brevetti.

Lo stato di famiglia deve risultare dall'apposito certificato del sindaco in data non anteriore a tre mesi da quella di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

L'Amministrazione si riserva di invitare gli interessati a regolarizzare entro breve termine perentorio le domande presentate tempestivamente e i documenti qualora non risultassero conformi alle prescrizioni del presente decreto.

Non si ammettono riferimenti a documenti in precedenza presentati a questa o ad altra Amministrazione o Ente, a qualsiasi titolo, eccezion fatta per l'originale del titolo di studio, in sostituzione del quale può essere prodotto un certificato dell'Amministrazione presso la quale il titolo si trova.

Ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16, l'ammissione al concorso può essere negata, con decreto motivato dal Ministro, per difetto dei requisiti prescritti.

Art. 9.

Le borse sono conferite con decreto Ministeriale ai candidati compresi nella graduatoria, secondo l'ordine della medesima ed entro il numero di quelle messe a concorso.

Nel decreto di assegnazione di ciascuna borsa sarà indicata la disciplina per cui viene concessa la borsa di studio e l'Osservatorio o l'Istituto presso il quale deve essere usufruita.

Sui reclami da presentarsi non oltre il termine di quindici giorni dalla pubblicazione dei risultati del concorso nella *Gazzetta Ufficiale*, decide, in via definitiva, il Ministro, sentita la Commissione esaminatrice.

A coloro i quali saranno conferite le borse incombe l'obbligo di frequentare ininterrottamente, per le ore di ufficio, gli Osservatori o gli Istituti presso i quali dovranno compiere il perfezionamento nelle discipline fitopatologiche.

Art. 10.

L'assegno della borsa di studio non è cumulabile con retribuzioni di qualsiasi natura per incarichi presso uffici dipendenti dallo Stato, dalle Provincie, dai Comuni o presso altri Enti pubblici.

Decadono, del pari, dal diritto alla borsa coloro i quali:

a) non si presentino, per qualsiasi motivo, entro il termine stabilito dal Ministero, a frequentare l'Osservatorio o l'Istituto cui sono destinati;

b) usufruiscano di altre borse di studio di qualsiasi natura e importo e da chiunque conferite, a meno che non vi rinunzino.

A tale fine gli assegnatari, nel termine di cui alla lettera *a*), dovranno dichiarare se usufruiscano o meno di altra borsa di studio e comprovare, in caso affermativo, di avervi rinunziato.

Nel caso di rinuncia o di decadenza dei vincitori, il Ministero potrà assegnare le borse ai candidati dichiarati idonei, qualora ve ne siano, secondo l'ordine della graduatoria.

Le borse avranno termine al compimento del biennio dalla data di assegnazione, salvo l'applicazione di quanto previsto dall'art. 2 del presente bando.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 1° dicembre 1956

Il Ministro: COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 gennaio 1957
Registro n. 1 Agricoltura e foreste, foglio n. 1. — PALADINI

(490)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Graduatoria del concorso per titoli a un posto di direttore straordinario nel ruolo del personale tecnico superiore degli Istituti di sperimentazione agraria per la direzione della Stazione sperimentale di chimica agraria di Roma.

Agli effetti dell'art. 7, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16, si rende noto che la graduatoria del vincitore e degli idonei del concorso per titoli a un posto di direttore straordinario nel ruolo del personale tecnico superiore degli Istituti di sperimentazione agraria per la direzione della Stazione sperimentale di chimica agraria di Roma, bandito con decreto Ministeriale 3 marzo 1955, registrato alla Corte dei conti il 4 aprile 1955, registro n. 8 Agricoltura e foreste, foglio n. 229, è stata pubblicata nel supplemento n. 1-*bis* del 21 gennaio 1957, anno XXIX, del bollettino ufficiale del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

(505)

MINISTERO DEI TRASPORTI

Diario delle prove scritte del concorso a ventisei posti di allievo ispettore in prova fra abilitati all'esercizio della professione di ingegnere, riservato al personale statale appartenente ad altri ruoli organici.

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Visto il decreto Ministeriale 22 maggio 1956, n. 4407, registrato alla Corte dei conti, addì 13 giugno 1956, registro n. 10 Bilancio trasporti, foglio n. 5, con il quale è stato indetto un concorso a ventisei posti di allievo ispettore in prova, fra abilitati all'esercizio della professione di ingegnere, riservato al personale statale appartenente ad altri ruoli organici;

Vista la relazione della Direzione generale delle Ferrovie dello Stato Servizio personale e affari generali, numero P.A.G. 41/2/121713 dell'11 gennaio 1957;

Decreta:

Le prove scritte del concorso citato nelle premesse, avranno luogo nei giorni 23 e 24 febbraio 1957 in Roma, presso il Palazzo degli esami, via Girolamo Induno, 4.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 15 gennaio 1957

Il Ministro: ANGELINI

(506)

Diario delle prove scritte del concorso pubblico a quarantacinque posti di allievo ispettore in prova fra abilitati all'esercizio della professione di ingegnere.

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Visto il decreto Ministeriale 25 luglio 1956, n. 648, registrato alla Corte dei conti addì 17 agosto 1956, registro n. 11 Bilancio trasporti, foglio n. 36, con il quale è stato indetto pubblico concorso a quarantacinque posti di allievo ispettore in prova fra abilitati all'esercizio della professione di ingegnere;

Vista la relazione della Direzione generale delle Ferrovie dello Stato Servizio personale e affari generali, numero P.A.G. 41.1.245 dell'11 gennaio 1957;

Decreta:

Le prove scritte del concorso citato nelle premesse, avranno luogo nei giorni 21 e 22 febbraio 1957 in Roma, presso il Palazzo degli esami, via Girolamo Induno, 4.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 15 gennaio 1957

Il Ministro ANGELINI

(507)

PREFETTURA DI ASTI

Variante alla graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Asti

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI ASTI

Visto il precedente decreto n. 11922 Div. 3ª san. del 18 giugno 1953, col quale venne indetto pubblico concorso per i posti di ostetrica condotta vacanti in Provincia al 30 novembre 1952;

Visto il precedente decreto n. 22491 Div. 3ª san. del 15 novembre 1955, col quale venne approvata la graduatoria delle concorrenti dichiarate idonee;

Visto il precedente decreto n. 22492 Div. 3ª san. del 15 novembre 1955, col quale vennero dichiarate vincitrici le prime sette ostetriche classificate in graduatoria;

Considerato che l'ostetrica Campanelli Rina, che aveva già conseguita la nomina per la sede di Vinchio, è stata successivamente, con decreto prefettizio n. 14514 Div. 3ª san. in data 29 agosto 1956, assegnata a Mombercelli, lasciando così vacante la sede di Vinchio;

Ritenuta la necessità di procedere al conferimento del nuovo posto vacante, a termini dell'ultimo comma dell'art. 26 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Visto che l'ostetrica Nebiolo Aurelia, interpellata con foglio n. 9028 Div. 3ª san. del 30 ottobre 1956, per la condotta predetta, non ha fatto pervenire alcuna dichiarazione di accettazione ed è stata pertanto considerata rinunciataria;

Visto che l'ostetrica Bosso Anna Maria interpellata con foglio n. 18265 del 30 novembre 1955 per la condotta di Antignano-Celle Enomondo (chiesta preferenzialmente a quella di Vinchio), non ha fatto pervenire alcuna dichiarazione di accettazione ed è stata pertanto considerata rinunciataria;

Considerato che l'ostetrica Spertino Teresa, interpellata per la condotta di Vinchio, ha dichiarato, con lettera in data 27 dicembre 1956, di accettare la nomina;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

L'ostetrica Spertino Teresa è dichiarata vincitrice della condotta ostetrica di Vinchio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia, nel bollettino della Prefettura e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura e del Comune interessato.

Asti, addì 4 gennaio 1957

Il prefetto: DE LUCA

(323)

PREFETTURA DI LIVORNO

Sostituzione del segretario della Commissione giudicatrice del concorso al posto di ostetrica condotta vacante nella provincia di Livorno al 30 novembre 1955.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI LIVORNO

Visto il decreto prefettizio n. 8794/3ª San. in data 2 marzo 1955, con il quale è stato indetto pubblico concorso al posto di ostetrica condotta vacante in provincia di Livorno al 30 novembre 1955;

Visto il decreto prefettizio n. 30185 in data 25 agosto 1956, col quale veniva nominata la Commissione giudicatrice del concorso suddetto;

Considerato che il dott. Cassisi, incaricato delle funzioni di segretario della Commissione in questione, è, nel frattempo, stato chiamato ad espletare le funzioni di capo gabinetto, e che, pertanto, si rende necessario provvedere alla sua sostituzione;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, modificato dall'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Visto l'art. 50 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281, modificato dall'art. 13 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 854;

Decreta:

A parziale modifica del decreto prefettizio 30185 in data 25 agosto 1956, relativo alla costituzione della Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento del posto di ostetrica condotta (Livorno-Montenero) vacante in provincia di Livorno al 30 novembre 1955, di cui al decreto indicato in narrativa, viene incaricato delle funzioni di segretario il dott. Lionel De Iuliis funzionario in servizio presso questa sede, in sostituzione del dott. Salvatore Cassisi.

La Commissione giudicatrice inizierà i lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà sede in Livorno.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e affisso, per otto giorni consecutivi, all'albo di questa Prefettura.

Livorno, addì 9 gennaio 1957

Il prefetto: BIANCHI

(317)

PREFETTURA DI BOLOGNA

Sostituzione di un componente la Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Bologna al 30 novembre 1953.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA

Visto il decreto prefettizio n. 93/81928 San., del 31 dicembre 1953, con il quale è stato indetto pubblico concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Bologna al 30 novembre 1953;

Visto il decreto prefettizio n. 43/50124 San. del 24 agosto 1956, con il quale è stata costituita la Commissione giudicatrice del concorso stesso;

Considerata la necessità di sostituire il prof. Giulio Sotgiu, nella qualità di componente della predetta Commissione giudicatrice, il quale ha chiesto di essere esonerato dall'incarico per sopraggiunti impedimenti;

Visto l'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854, sul decentramento dei servizi dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica ed in virtù della potestà ivi conferita;

Decreta:

In sostituzione del prof. Giulio Sotgiu è nominato, quale componente della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Bologna al 30 novembre 1953, il prof. Ugo De Castro, primario medico dell'Ospedale Maggiore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura.

Bologna, addì 22 dicembre 1956

Il prefetto GAIPA

(313)

PREFETTURA DI CATANIA

Sostituzione del presidente della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Catania al 30 novembre 1951.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI CATANIA

Visto il decreto dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica 10 novembre 1953, n. 340.2.20/12231, con il quale è stata costituita la Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Catania al 30 novembre 1951:

Visto il decreto dello stesso Alto Commissariato 11 dicembre 1953, n. 340.2.20/12281, con il quale si dà incarico alla predetta Commissione di giudicare il concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Caltanissetta al 30 novembre 1951.

Ritenuto che il vice prefetto dott. Francesco Puglisi, presidente della predetta Commissione, è stato trasferito al altra sede e che, pertanto, occorre provvedere alla sua sostituzione;

Ritenuto, altresì, che il dott. Salvatore Marino, segretario della Commissione, è stato anch'egli trasferito ad altra sede, per cui occorre provvedere alla sua sostituzione;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie e il regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Decreta:

Il vice prefetto dott. Francesco Dente è nominato presidente della Commissione di cui in premessa in sostituzione del dott. Francesco Puglisi.

Il dott. Alfio Benfatto è nominato segretario della Commissione stessa, in sostituzione del dott. Salvatore Marino.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questa Prefettura.

Catania, addì 27 dicembre 1956

Il prefetto RIZZO

(314)

Sostituzione del presidente della Commissione giudicatrice del concorso a posti di osterica condotta vacanti nella provincia di Catania al 30 novembre 1952-1953.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI CATANIA

Visto il decreto dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica n. 340.2.20/13717 del 21 febbraio 1955, con il quale è stata costituita la Commissione giudicatrice del concorso, per titoli ed esami, a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Catania alla data del 30 novembre 1952-1953;

Ritenuto che il vice prefetto dott. Francesco Puglisi, presidente della predetta Commissione, è stato trasferito ad altra sede e che, pertanto, occorre provvedere alla sua sostituzione;

Ritenuto che il dott. Aldo De Filippo è stato trasferito ad altra sede per cui occorre altresì provvedere alla sostituzione del segretario della Commissione stessa;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, il regolamento 11 marzo 1935, n. 281 e il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Decreta:

In sostituzione del dott. Francesco Puglisi, è nominato presidente della Commissione giudicatrice del concorso di cui in premessa, il vice prefetto ispettore dott. Francesco Dente e, in sostituzione del dott. Aldo De Filippo, segretario della Commissione stessa, il dott. Guido Molina.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questa Prefettura.

Catania, addì 27 dicembre 1956

Il prefetto: RIZZO

(316)

PREFETTURA DI PISA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Pisa al 30 novembre 1955.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI PISA

Visto il proprio decreto n. 7133 dell'11 marzo 1956, con il quale è stato indetto pubblico concorso ai posti di medico condotto vacanti nella provincia di Pisa al 30 novembre 1955;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, sostituito dall'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Visti gli articoli 44, 54, 9 e 81 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281, nonchè l'art. 13 del succitato decreto del Presidente della Repubblica n. 854;

Viste le proposte degli Ordini professionali e dei Comuni interessati;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di medico condotto vacanti nella provincia di Pisa al 30 novembre 1955 è costituita come appresso:

Presidente

Sparacio dott. Giuseppe, vice prefetto.

Componenti:

Caputo dott. Saverio, medico provinciale;
Monasterio prof. Gabriele, docente in clinica medica;
Trivellini prof. Armando, docente in clinica chirurgica;
Bonaccorsi dott. Mansueto, medico condotto.

Segretario:

Palagini dott. Ugo, consigliere di seconda classe dell'Amministrazione civile dell'interno.

La Commissione inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del presente decreto ed avrà la sua sede in Pisa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Pisa e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questa Prefettura.

Pisa, addì 7 gennaio 1957

Il prefetto: DE BERNARDI

(378)

PREFETTURA DI VENEZIA

Graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Venezia

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI VENEZIA

Visto il proprio decreto pari numero del 7 dicembre 1956, con il quale viene approvata la graduatoria del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella Provincia al 30 novembre 1954;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento 11 marzo 1935, n. 281, sui concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie;

Decreta:

Le ostetriche sotto indicate sono dichiarate vincitrici del concorso di cui alle premesse, per le condotte a fianco di ciascuna indicata:

Munari Teresina: Camponogara;
Corò Dorotea: Noale;
Ferrarese Lucia: Marcon;
Caneschi Duilia: Passarella e Chiesanuova del comune di San Donà di Piave;
Panizzolo Nereide: San Pietro in Volta del comune di Venezia.

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura o a quello dei Comuni interessati.

Venezia, addì 27 dicembre 1956

Il prefetto: SPASIANO

(321)

PREFETTURA DI MATERA

Sostituzione di un componente della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Matera al 30 novembre 1954.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI MATERA

Visto il proprio decreto n. 5226-3ª S., in data 10 marzo 1956, con il quale è stata costituita la Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti in Provincia al 30 novembre 1954;

Vista la nota in data 9 gennaio 1957, con la quale la ostetrica Pirone Costanza, componente della Commissione, chiede di essere esonerata dall'incarico perchè fra le candidate vi è la sorella;

Visto l'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 1º giugno 1955, n. 854, che sostituisce l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto l'art. 50 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281, modificato dall'art. 13 del precitato decreto del Presidente della Repubblica n. 854;

Decreta:

In sostituzione dell'ostetrica Pirone Costanza, l'ostetrica Marrocco Giuseppina è nominata componente della Commissione giudicatrice al concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella Provincia al 30 novembre 1954.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura.

Matera, addì 10 gennaio 1957

Il prefetto: TEDESCO

(416)

PREFETTURA DI L'AQUILA

Varianti alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di L'Aquila

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI L'AQUILA

Visto il precedente decreto prefettizio n. 33309 Div. 3ª in data 30 agosto 1956, con il quale il dott. Gentile Domenico è stato assegnato alla condotta medica del comune di Molina Aterno;

Ritenuto che il predetto sanitario ha rinunciato alla nomina;

Ritenuto che in base all'ordine della graduatoria, approvata con decreto prefettizio n. 33308 Div. 3ª in data 30 agosto 1956, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 250 del 3 ottobre 1956, e alla indicazione in ordine di preferenza delle sedi ha diritto ad essere assegnato alla sopraindicata condotta medica il dott. Di Fonzo Celestino;

Visti gli articoli 26 e 56 del regolamento sui concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

La condotta medica del comune di Molina Aterno è assegnata al dott. Di Fonzo Celestino.

Il sindaco del comune di Molina Aterno, è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Foglio annunzi legali della Provincia, nonchè affisso, per otto giorni consecutivi all'albo pretorio di questa Prefettura ed a quello del comune di Molina Aterno.

L'Aquila, addì 5 gennaio 1957

Il prefetto: MOROSI

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI L'AQUILA

Visto il precedente decreto prefettizio n. 33309 Div. 3ª in data 30 agosto 1956, con la quale il dott. Nino Ciccone è stato assegnato alla condotta medica del comune di Castel del Monte;

Ritenuto che il predetto sanitario ha rinunciato alla nomina;

Ritenuto che in base all'ordine della graduatoria approvata con decreto prefettizio n. 33308 Div. 3ª in data 30 agosto 1956, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 250 del 3 ottobre 1956, e alla indicazione in ordine di preferenza delle sedi ha diritto ad essere assegnato alla soprindicata condotta medica il dott. Conte Nunzio;

Visti gli articoli 26 e 56 del regolamento sui concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281:

Decreta:

La condotta medica del comune di Castel del Monte è assegnata al dott Conte Nunzio.

Il sindaco del comune di Castel del Monte è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Foglio annunzi legali della Provincia, nonchè affisso, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questa Prefettura ed a quello del comune di Castel del Monte.

L'Aquila, addì 9 gennaio 1957

Il prefetto: MOROSI

(322)

MOLA FELICE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.